

● FORNITE LE ISTRUZIONI PER L'ESONERO DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2020

Sgravi contributivi Inps finalmente operativi, burocrazia permettendo

Per ottenere l'esonero è sufficiente che almeno una delle attività svolte, anche non in via principale, sia riconducibile a un codice Ateco indicato dai decreti ministeriali. Domande da presentare entro il prossimo 12 maggio

di **Tania Pagano**

Nel 2020 per gli esoneri dei contributi previdenziali delle imprese agricole sono stati stanziati poco meno di 1,2 miliardi di euro: 477,9 milioni di euro per l'esonero contributivo straordinario per il primo semestre 2020 (riconosciuto dall'art. 222, comma 2, legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito il decreto-legge n. 34/2020, in favore di alcune tipologie di imprese agricole che assumono dipendenti) e 695 milioni di euro per l'esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020 (riconosciuto dagli articoli 16 e 16 bis della legge 18 dicembre 2020 n. 176 in favore di tutti i datori di lavoro e i lavoratori autonomi agricoli).

Nei giorni scorsi sono finalmente state rese note le prime indicazioni Inps per il riconoscimento della prima di queste importanti misure: l'esonero per i datori di lavoro della contribuzione relativa ai primi due trimestri del 2020.



1,2 miliardi di euro
stanziati per gli esoneri
contributivi del 2020

**A chi spetta
il beneficio**

L'esonero per il primo semestre 2020 in favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, risale al mese di luglio scorso.

Da allora si sono susseguiti due decreti interministeriali (decreto 15 settembre 2020 e decreto 10 dicembre 2020), con la normativa di attuazione della misura, e 2 messaggi Inps (n. 3341/2020, n. 4353/2020) con i primi chiarimenti sull'ambito di applicazione dell'agevolazione e, soprattutto, sulla possibilità di sospendere i versamenti relativi ai primi due trimestri 2020 (scadenze originarie: 16 settembre e 16 dicembre 2020). Ma per la concreta attuazione dell'esonero gli agricoltori hanno dovuto attendere fino ad aprile 2021, dato che solo con la circolare n. 57 del 12 aprile scorso l'Inps ha fornito le relative istruzioni operative.

Il chiarimento più importante contenuto nella citata circolare

riguarda l'ambito di applicazione del beneficio. **Possono infatti ottenere l'esonero contributivo i datori di lavoro appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura che svolgono le attività identificate dai codici Ateco indicati nei decreti ministeriali 15-9-2020 e 10-12-2020.**

Nel caso (frequente) in cui l'azienda svolga una pluralità di attività è sufficiente, per l'accesso al beneficio, che almeno una di queste attività sia riconducibile a uno dei citati codici Ateco.

L'Inps precisa, infatti, che in caso di attività plurime l'esonero è riconosciuto per la contribuzione afferente all'intera posizione contributiva dell'azienda e non solo con riferimento all'attività che rientra nei già ricordati codici Ateco. Si tratta di una soluzione interpretativa – fortemente auspicata dalle organizzazioni di rap-

presentanza dei datori di lavoro – coerente col dettato legislativo e che tiene conto del fatto che le imprese agricole sono sempre più caratterizzate dalla multifunzionalità; circostanza questa che, in concreto, non consente facilmente di individuare l'attività principale tra quelle contestualmente esercitate.

L'accesso allo sgravio deve essere richiesto con apposita istanza da presentare telematicamente all'Istituto previdenziale entro il prossimo 12 maggio.

L'esonero, che opera solo sui contributi previdenziali dovuti dai soli datori di lavoro – con esclusione dei contributi Inail, di quelli per la formazione continua (0,30%) e della quota a carico dei lavoratori – riguarda tutte le categorie di dipendenti occupati nel primo semestre del 2020: operai, impiegati, quadri e dirigenti.

Ricognizione degli aiuti Covid già percepiti, un bel problema

La procedura prevede inoltre che le imprese interessate dichiarino nella domanda tutti gli aiuti percepiti o richiesti nel periodo emergenziale alle diverse amministrazioni pubbliche che rientrano nel paragrafo 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19». E infatti la predetta normativa europea (aggiornata più volte e, da ultimo, nel gennaio 2021) fissa limiti massimi aziendali per il godimento degli aiuti di Stato (di qualsiasi tipo e non solo in materia contributiva) riconosciuti in favore delle aziende colpite dalle conseguenze economiche della pandemia: 225.000 euro per le imprese operanti nel settore primario della produzione agricola; 1,8 milioni di euro per le aziende operanti in altri settori. **Un adempimento preventivo che si sta rivelando particolarmente oneroso per i richiedenti, considerata la complessità, lacunosità ed eterogeneità della normativa di riferimento.**

Occorre infatti verificare, azienda per azienda, quali aiuti ha percepito (o sta per percepire) sulla base di previsioni nazionali (numerossime)

e locali (Regioni, ecc.) e distinguere tra questi ultimi solo quelli rientranti nel citato paragrafo 3.1 del cosiddetto «Quadro temporaneo». Operazione tutt'altro che agevole, considerati anche i tempi ristretti per la presentazione delle pratiche (entro il 12 maggio).

Peraltro, come ormai previsto in via generalizzata, gli aiuti di Stato devono essere registrati dalle amministrazioni competenti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e nello speciale registro per le aziende agricole gestito dal Sian. **Sarebbe dunque stato preferibile, per rendere più agevole l'accesso da parte degli interessati, richiedere una semplice autocertificazione rispetto al superamento o meno della soglia, rinviando «a valle» i controlli da parte dell'Inps attraverso i citati registri,** in analogia con quanto sta avvenendo riguardo ad altri aiuti concessi in regime 3.1 del Quadro temporaneo erogati da altre pubbliche autorità.

Andrebbe in altre parole corretta e superata la previsione dell'art. 2, comma 3 del citato decreto ministeriale 15 settembre 2020, che recita: «Nella domanda le imprese dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del «Quadro temporaneo» nell'anno 2020».

Il costo dell'adempimento (in termini di tempo per la ricognizione degli aiuti e la presentazione della domanda) e il rischio di errore (dovuto alla farraginosità e all'imprecisione delle norme sugli aiuti emergenziali) sembrano infatti davvero troppo alti, considerato anche che

tutti gli aiuti dovrebbero già essere tracciati dalla Pubblica amministrazione. Peraltro, l'esonero riguarda in gran parte aziende piccole e medie che si trovano sicuramente al di sotto della soglia massima aziendale prevista per gli aiuti ricevuti dalla speciale normativa Covid (225.000 euro). Ciò nonostante anche in tali casi, secondo le istruzioni vigenti, è richiesta l'elencazione della tipologia di aiuto, della normativa di riferimento, dell'ente erogatore, della data e della misura dell'importo erogato.

Esito della domanda

La circolare precisa le conseguenze in caso di accoglimento o diniego.

In caso di esito favorevole dell'istanza, i contribuenti che avevano sospeso i pagamenti relativi al primo e al secondo trimestre 2020 dovranno versare le contribuzioni escluse dall'esonero (Inail, quota a carico del lavoratore, ecc.) in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito, senza applicazione di sanzioni e interessi (in caso di pagamento oltre i 30 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istanza saranno invece dovute le sanzioni civili per omissione a decorrere dalla predetta scadenza).

Per le imprese che invece non avevano sospeso i pagamenti (versando regolarmente i contributi oggetto dell'esonero), in caso di accoglimento della domanda si genererà un credito che potrà essere portato in compensazione con la contribuzione futura.

In caso di rigetto dell'istanza il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi, comprensivi di sanzioni civili e interessi, calcolati a decorrere dalla data di scadenza ordinaria del versamento (16 settembre e 16 dicembre 2020).

Esoneri contributivi relativi a novembre e dicembre 2020

Da ultimo vale la pena di sottolineare che anche per gli esonerati ai mesi di novembre e dicembre 2021, che riguardano una platea più ampia di soggetti (datori di lavoro e autonomi di tutto il settore agricolo e non solo di alcune filiere), dovranno essere presentate apposite domande all'Inps, con modalità che devono ancora essere rese note dall'Istituto, ma che verosimilmente saranno analoghe.

In attesa delle istruzioni Inps, restano le preoccupazioni per la grande mole di informazioni relative agli aiuti di Stato che dovranno essere replicate ancora una volta. Vale la pena di ricordare, da ultimo, che **l'esonero contributivo per novembre e dicembre è stato esteso anche al mese di gennaio 2021** (art. 19 del decreto-legge n. 41/2021, cosiddetto decreto Sostegni).

Tania Pagano

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.